CITTA' DI CESANO MADERNO

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELLE OCCUPAZIONI

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36 del 13 Marzo 1995

Modificato con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 28 Febbraio 1996

Modificato con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 25 Febbraio 2000

Modificato con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 08 Marzo 2007

Modificato con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 04 Luglio 2013

Modificato con
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 27 Febbraio 2020

S O M M A R I O

Titolo I - disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ---------- 3

CAPO I Le occupazioni---------- 3

Art. 1 Occupazioni di suolo e spazio pubblico---------- 3
Art. 2 Occupazioni permanenti o temporanee ---------- 3
Art. 3 Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa ---------- 3
Art. 4 Passi carrabili ed accessi ai fondi---------- 4
Art. 5 Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa ---------- 4
Art. 6 Concessione e/o autorizzazione di occupazione permanente---------- 5
Art. 7 Concessione e/o autorizzazione per occupazioni temporanee in genere ---------- 5
Art. 8 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche ---------- 6
Art. 9 Occupazioni subordinate al rilascio di autorizzazione e/o concessione edilizia --------- 6
Art. 10 Mostre di merci---------- 7
Art. 11 Mestieri girovaghi ---------- 7
Art. 12 Lavori edili---------- 7
Art. 13 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico ---------- 7
Art. 14 Autorizzazione dei lavori ---------- 8
Art. 15 Occupazioni con ponti, scale etc.---------- 8
Art. 16 Occupazione con tende e tendoni---------- 8
Art. 17 Affissioni---------- 8
Art. 18 Delimitazione delle occupazioni---------- 8

CAPO II Concessioni e autorizzazioni ---------- 9

Art. 19 Obblighi del concessionario ---------- 9
Art. 20 rinnovo della concessione e/o autorizzazione ---------- 9
Art. 21 Revoca della concessioni e/o autorizzazione ----------10
Art. 22 Effetti della revoca----------10
Art. 23 Sospensione della concessione e/o autorizzazione ----------10
Art. 24 Decadenza della concessione e/o autorizzazione ----------11
Art. 25 Rimozione delle opere----------11

Titolo II - disciplina fiscale ----------13

CAPO I Disciplina generale---------- 13

Art. 26 Classificazione del Comune----------13
Art. 27 Classificazione delle aree - Suddivisione in categorie ----------13
Art. 28 Funzionario responsabile ----------14
Art. 29 Soggetti passivi----------14
Art. 30 Presentazione della denuncia di inizio dell'occupazione ----------14
Art. 31 Tempi di occupazione ----------15
Art. 32 Criteri per la individuazione delle superfici tassabili e misurazioni di riferimento---------- 15

CAPO II Tariffe---------- 17

Art. 33 Criteri per la determinazione della tariffa ----------17
Art. 34 Riduzioni e maggiorazioni ----------17
Art. 35 Esenzioni ----------18
Art. 36 Limitazioni delle esenzioni ----------18
Art. 37 Esclusione dalla tassa ----------19

Art. 38 Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee ---------- 19
Art. 39 Modalità di pagamento della tassa sulle occupazioni permanenti ---------- 20
Art. 40 Riserva di disciplina ---------- 21
Art. 41 Riscossioni in abbonamento ---------- 21
Art. 42 Controllo delle denunce e dei versamenti ---------- 21
Art. 43 Rettifica ed accertamento d'ufficio ---------- 21

CAPO III Modalità di esecuzione del servizio ---------- 23

Art. 44 Principi generali ---------- 23
Art. 45 Deliberazione di affidamento della gestione in concessione ---------- 23
Art. 46 Controlli ---------- 24

CAPO IV Altre disposizioni per la gestione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (artt. 6 - 7 - 8 - 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994 - G.U. n° 130/94) ---------- 25

Art. 47 Gestione contabile, istituzione dei registri e tenuta dei documenti ---------- 25
Art. 48 Conservazione dei documenti ---------- 26

Titolo III - disposizioni finali e transitorie ---------- 27

CAPO I Sanzioni ---------- 27

Art. 49 Sanzioni tributarie ---------- 27
Art. 50 Rimborsi ---------- 27
Art. 51 Sanzioni amministrative pecuniarie ---------- 27
Art. 52 Interessi ---------- 28
Art. 53 Contribuenti morosi - Riscossione coattiva ---------- 28
Art. 54 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive ---------- 29
Art. 55 Ravvedimento operoso ---------- 29

CAPO II Contenzioso ---------- 30

Art. 56 Giurisdizione tributaria ---------- 30
Art. 57 Procedimento ---------- 30

CAPO III Disposizioni finali e transitorie ---------- 31

Art. 58 Trasparenza degli atti e principio dell'autotutela ---------- 31
Art. 59 Norme finali e transitorie ---------- 31

A L L E G A T I ---------- 33

(A) *- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE IN VIGORE A DECORRERE DAL 1/01/1994* ---------- **Errore. Il segnalibro non è definito.**

(B) *- Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in due categoria per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (art. 42 comma 3, D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 modificato con D.Lgs. 28 Dicembre 1993, n° 566)* ---------- 36

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELLE OCCUPAZIONI

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE

DELLA RELATIVA TASSA

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TASSA per L'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE di cui al D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni e trova applicazione in tutto il territorio comunale.

CAPO I
Le occupazioni

ART. 1

OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

1. Ai fini del presente regolamento con le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" s'intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù d'uso pubblico, costituita nei modi e termini di legge, quali ad esempio: le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, ed i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Non sono soggette alla presente disciplina le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione, sia essa temporanea che definitiva, sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

ART. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2. Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore l'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

ART. 3

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.Lgs. 15/11/1993 N. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
   a) chioschi, edicole, casotti e simili;
   b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunzi o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
   c) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici o ai fondi;
   d) occupazioni del suolo e degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simile, occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
   e) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
   f) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
   g) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato di questo Comune.

ART. 4

PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

2. Si considera, comunque, passo carrabile quell'accesso che presenta le caratteristiche di cui all'art. 22 del D.Lgs. n° 285/92 (nuovo Codice della Strada) e all'art. 46 del D.P.R. n° 495/92 (Regolamento di esecuzione del Nuovo C.d.S), e per il quale risulta essere stata, in conseguenza, rilasciata apposita autorizzazione o concessione da parte dell'ente proprietario della strada per l'utilizzo dello stesso con passaggio di veicoli.

ART. 5

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
   a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
   b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
   c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
   d) parchi di divertimenti, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
   e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali e industriali;

f) pali portainsegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

ART. 6

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato, con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.

2. L'atto di concessione deve riportare oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

3. Il Settore comunale competente che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

4. La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, qualora la richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

5. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Settore Finanze per il seguito di competenza.

6. Lo svincolo del deposito è subordinato al "nulla osta" del Comune. Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

7. E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, e , in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 7

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN GENERE

1. Per ottenere la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, s'osservano le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di Polizia Municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del Servizio Polizia Municipale nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

2. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

3. La concessione s'intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la sub-concessione. La concessione potrà essere revocata qualora non sia esercitata direttamente dal titolare della stessa e/o ne sia cambiata la destinazione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggette al presente Regolamento deve farne domanda, su apposito modulo, diretta al Sindaco.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:
   a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio fiscale e del codice fiscale del richiedente;
   b) l'ubicazione esatta del tratto di area;
   c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
   d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
   e) il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale s'intende occupare lo spazio o l'area richiesta, qualora occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune.

2.bis La domanda, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08/05/2018, dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori antifascisti espressi nella Costituzione Italiana e di presa di posizione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e discriminazione, debitamente sottoscritta.

3. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti, e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono stabiliti dall'apposito regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

ART. 9

OCCUPAZIONI SUBORDINATE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE EDILIZIA

1. Per le occupazioni per le quali si richiede anche il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al Servizio Edilizia Privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia. In ogni caso non compete all'ufficio Tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in quanto le relative autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio pubblico riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario.

2. Relativamente ai termini temporali, questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

ART. 10

MOSTRE DI MERCI

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste dal successivo art. 32.

ART. 11

MESTIERI GIROVAGHI

1. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi, non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuoterne il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi, nello stesso punto, per più di 60 minuti, e tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 mt.

ART. 12

LAVORI EDILI

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o soste di veicoli, attrezzature, terra di scavo e materiale di scarto, nella richiesta di autorizzazione dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico; tali indicazioni saranno riportate nel relativo permesso.

ART. 13

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, cosi come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei, è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, le qualità dei conduttori isolatori etc.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare, caso per caso, ogni dispositivo atto a salvaguardare la sicurezza delle persone, delle cose e l'estetica della strada.

4. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc.

5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

ART. 14

AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione dei lavori.

ART. 15

OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE ETC.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree etc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo che non si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, di durata non superiore a due ore.

ART. 16

OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, senza autorizzazione comunale.

2. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può emettere ordinanze per la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

ART. 17

AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 18

DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

CAPO II
Concessioni e autorizzazioni

ART. 19

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico; è pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni o modificazioni del suolo stesso, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie spese; In caso contrario provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 10 (dieci). Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale, con rivalsa di spese e applicazione di sanzioni amministrative.

4. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

ART. 20

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, posso richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli.

3. La richiesta di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa, se dovuto.

ART. 21

REVOCA DELLA CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONE

1. Il competente ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e/o concessione, può revocarla in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo.

1.bis L'autorizzazione e/o concessione, può essere revocata nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione stessa, pur avendo sottoscritto la dichiarazione di cui al comma 5 del precedente art. 8, di fatto attui propaganda o incitamento all'ideologia fascista, alla sua simbologia, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale.

2. La concessione del sottosuolo, non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi; La revoca non da diritto al pagamento di alcuna indennità.

3. In caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7, 10 e 12 della Legge 28/02/1985, n° 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione e/o concessione per l'occupazione.

4. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990, n° 241, con l'assegnazione di un termine per le osservazioni.

5. Per la revoca s'acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

ART. 22

EFFETTI DELLA REVOCA

1. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente il periodo per il quale non è usufruita l'occupazione; Detto rimborso deve intervenire, entro 90 (novanta) giorni, a cura del Funzionario Responsabile della tassa, al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 (cinque) giorni dall'adozione del provvedimento.

2. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non da luogo al pagamento di qualsivoglia diritto o indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, a favore del titolare della stessa.

ART. 23

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Ove le ragioni di interesse pubblico, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione della concessione e/o autorizzazione, individuandone la durata.

2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, s'applicano le norme relative al provvedimento di revoca.

ART. 24

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
   a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
   b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
   c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
   d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, in caso di occupazione permanente, e nei 5 (cinque) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
   e) l'omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine del pagamento.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione al concessionario, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 07/08/1990, n° 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

3. Diversamente dalla revoca, il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

ART. 25

RIMOZIONE DELLE OPERE

1. In caso di revoca e/o decadenza della concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di giorni 10 (dieci). Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale, con rivalsa di spese e applicazione di sanzioni amministrative; l'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA FISCALE

Con il presente titolo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, al D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993 ed al Decreto del Ministero delle Finanze 26/04/1994.

CAPO I
Disciplina generale

ART. 26

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente all'anno 1994, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 32.071 abitanti, il Comune e' classificato, in conformità all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: terza

2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ART. 27

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE - SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

Il territorio comunale, relativamente all'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, è suddiviso in due categorie, così come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 205 del 7/03/1995.

ART. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio d'ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario e' individuato nel dirigente del settore Finanze e Bilancio.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nome del funzionario responsabile.

4. Contestualmente alla nomina del Funzionario Responsabile, deve essere designato un Funzionario Responsabile supplente, con l'attribuzione delle relative competenze e responsabilità, nonché definiti i termini e le modalità di supplenza nei casi d'assenza o impedimento del Funzionario titolare. Il nominativo del Funzionario Responsabile supplente deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, nei termini previsti dal precedente comma 3.

ART. 29

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n° 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.Lgs. n° 507/93, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il territorio del Comune.

ART. 30

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO DELL'OCCUPAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per l'occupazione permanente di spazi pubblici, il titolare dell'atto dovrà presentare, al Servizio Tributi del comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 507/93, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

2. Il modulo, in duplice copia di cui una per l'ufficio ed una per il contribuente, da approvarsi con atto della Giunta Comunale, così come la sua variazione, deve prevedere l'indicazione delle generalità complete del contribuente, così come il codice fiscale, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata e gli estremi dell'atto di concessione e/o autorizzazione; il modulo dovrà inoltre prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per l'indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni ed il loro titolo e l'importo complessivo della tassa dovuta.

3. Al momento della ricezione della denuncia, l'ufficio svilupperà il calcolo per l'applicazione della relativa tariffa.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa secondo le modalità di cui all'art. 39 comma 3 del presente regolamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto delle occupazioni medesime.

ART. 31

TEMPI DI OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alle ore di occupazione nel giorno, dividendo per 24 (ventiquattro)la tariffa stabilita per la misura giornaliera al mq., ai sensi dell'art. 45 comma 2, lettera a), ovvero per fasce orarie; il tutto da determinarsi in sede di approvazione delle tariffe. In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste dall'allegata tabella (ALL. A), ed in base alla categoria dell'area interessata.

2. La tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata

ART. 32

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO

1. Fermi restando i criteri di commisurazione individuati dall'art. 42 commi 4 e 5 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche[1] agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.

2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modifiche[2] la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

4. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

5. Per chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo la superficie tassabile è stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie sarà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

6. Per le occupazioni con tende e simili, ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime

[1] Legge 28/12/1995, n° 549 - art. 3 comma 59.

[2] Legge 28/12/1995, n° 549 - art. 3 comma 60 lett. a).

7. Per i serbatoi di combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo, la superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

8. Condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia:
   Le occupazioni di sottosuolo stradale, con condutture, cavi e impianti per trasporti di acqua e di altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a km. delle occupazioni stesse.
   Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensioni di linee, sono tenute al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.
   Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2 del D. Lgs. 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti. Il Comune ha diritto di imporre, oltre la tassa, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo art. 47 comma 4 del citato D. Lgs. 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta in caso di pluralità di concessionari che usufruiscono del manufatto comunale, il contributo è ripartito in misura proporzionale tra gli stessi.
   La manutenzione della galleria grava sulla Amministrazione Comunale.

CAPO II
Tariffe

ART. 33

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. A mente dell'art. 40 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il Consiglio Comunale in prima applicazione determina le tariffe per la tassa comunale per la occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31 ottobre per l'anno successivo.

2. Le tariffe possono essere modificate con atto della Giunta Comunale entro il 31 Dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva a norma di legge.

ART. 34

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe ordinarie della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegata tabella sono ridotte:

   <u>OCCUPAZIONI PERMANENTI</u>

   a) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
   b) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;
   c) al 50% per le occupazioni con passi carrabili;
   d) al 10% per l'eccedenza di superficie oltre i 9 mq per i passi carrabili di cui all'art. 44 comma 6 del D.Lgs. n° 507/93
   e) (soppresso)
   f) al 10% per i passi carrabili di cui all'art. 44 comma 9) del D.Lgs. n° 507/93;
   g) al 30% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti;

   <u>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</u>

   a) al 65% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni;
   b) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
   c) al 30% per le occupazioni con tende e simili;
   d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
   e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
   f) al 50% per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n° 507/93;
   g) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;

h) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8 del D.Lgs. n° 507/93, come modificato dal D.Lgs. 566/93).

2. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'allegata tabella (ALL. A), sono aumentate del 30% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante.

3. Ai sensi dell'art. 44 comma 11 del D.Lgs. n° 507/93, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono cumulabili. In ogni caso la misura di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento, non può essere inferiore a Lire 250 al mq. per giorno intero.

ART. 35

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R 22/12/1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale durante le soste nei o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni di durata inferiore a 60 (sessanta) minuti per l'esercizio del commercio ambulante, di cui all'art. 11 comma 2 del presente regolamento;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati o riservati ai soggetti portatori di handicaps.

2. Sono altresì i esonerati dal pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
Resta fermo l'obbligo della richiesta di autorizzazione e della dichiarazione di inizio dell'occupazione.

ART. 36

LIMITAZIONI DELLE ESENZIONI

1. In relazione alle lettere c) e d) del precedente articolo, resteranno pertanto soggette alla tassa le occupazioni di suolo pubblico:
   a) in adiacenza ad alberghi, ristoranti, trattorie, bettole, e stallaggio effettuato con vetture, carri e carretti a traino animale, quando la durata dell'occupazione sia superiore a 90 minuti; la limitazione non riguarda i posteggi assegnati;
   b) con carrette e mezzi motorizzati di venditori ambulanti quando la fermata si prolunghi per più di 60 minuti. Per queste ultime la costituzione in obbligo del pagamento della tassa e l'effettivo pagamento di essa, non varranno a determinare il diritto incondizionato di effettuare "ad libitum" le occupazioni di suolo pubblico in ogni e in qualsiasi località, rimanendo in potere del Comune di vietare, a suo insindacabile giudizio, le occupazioni stesse in determinate località e sospenderle senza limitazioni di tempo per altre nelle quali fossero state antecedentemente consentite;
   c) per quanto concerne gli enti religiosi (lettera a), le occupazioni che non sono direttamente correlate all'esercizio del culto come, ad esempio, i passi carrabili per l'accesso alla casa parrocchiale, le occupazioni temporanee realizzate da imprese per la ristrutturazione di edifici adibiti al culto o quelle effettuate, pur nell'ambito di manifestazioni religiose con intenti culturali o anche di puro e semplice divertimento (concerti bandistici o di musica leggera, sagre, ecc.)
   d) per quanto riguarda gli enti pubblici (lettera a) non commerciali, l'agevolazione in parola è condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e una delle finalità indicate all'art. 87 del T.U. delle imposte dirette.

ART. 37

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n° 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. n° 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44 comma 11 del D.Lgs. n° 507/93, ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile esistente, può ottenerne l'abolizione presentando apposita istanza di revoca della relativa autorizzazione, con la conseguente esclusione dal pagamento della tassa.

4. Con decorrenza dall'1/01/2000, in applicazione di quanto previsto all'art. 3 - comma 63 - lett. a) della Legge 28/12/1995, n. 549, la Tassa non si applica alle occupazioni con passi carrabili.

5. Con decorrenza dall'1/01/2013, in applicazione di quanto previsto comma 3 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, così come sostituito dall'art. 3 comma 61 della Legge 28/12/1995, n. 549, la Tassa non si applica alle occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili.

ART. 38

RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune e deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio della concessione e/o autorizzazione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione e/o autorizzazione.

3. Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo dell'Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato, o all'Agente di Polizia Municipale incaricato, il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

4. Con decorrenza dall'1/01/2007, la Tassa per le occupazioni temporanee non è dovuta, per importi fino alla concorrenza di € 16,00 comprese eventuali sanzioni ed interessi.

ART. 39

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 6, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il secondo mese successivo a quello di approvazione delle tariffe, tramite il bollettino di versamento in c/c postale di cui all'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 507/93.

3. La tassa è assolta esclusivamente mediante versamento con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune sul c/c postale intestato al Tesoriere del comune e deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. La tassa, se d'importo superiore a €. 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8.

5. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art. 26, ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

6. Con decorrenza dall'1/01/2007, la Tassa per le occupazioni permanenti non è dovuta, per importi fino alla concorrenza di € 16,00 comprese eventuali sanzioni ed interessi.

ART. 40

RISERVA DI DISCIPLINA

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione della T.O.S.A.P. sia permanente che temporanea.

ART. 41

RISCOSSIONI IN ABBONAMENTO

1. Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per il periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507.

2. In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente. A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

3. Nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

ART. 42

CONTROLLO DELLE DENUNCE E DEI VERSAMENTI

<Abrogato>

ART. 43

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito atto motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. Gli avvisi devono contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale

cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile.

5. Il Comune non procede a recuperi di imposta per importi fino alla concorrenza di € 16,00 al lordo di eventuali sanzioni ed interessi.

6. Sulle somme recuperate dal Comune si applicano gli interessi al Tasso Legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento agli avvisi di liquidazione e/o di accertamento emessi a decorrere dal giorno 01/01/2007 ed ai rapporti d'imposta pendenti alla medesima data.

CAPO III
Modalità di esecuzione del servizio

ART. 44

PRINCIPI GENERALI

1. In conformità all'articolo 52 del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa è esercitato nelle seguenti forme:
   a) in forma diretta
   b) in concessione a privati
   c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) legge 8.6.1990, n° 142:

2. Ove l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

3. Quanto alle modalità di scelte del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

4. In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 del D. Lgs. 15.11.1993, n° 507.

ART. 45

DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE

1. In caso di gestione in concessione, sia che sia affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale è effettuata tale scelta, deve essere accompagnata, oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 44 del presente regolamento, da tutti i documenti da porsi a base del rapporto tra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

2. Dovranno essere approvati, in conformità dell'art. 58 della Legge 8/06/1990, n° 142:
   - il disciplinare tecnico-amministrativo;
   - lo schema di contratto;
   - la lettera d'invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente;
   - la lettera di invito alla eventuale gara di pre-qualificazione.

ART. 46

CONTROLLI

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P., l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

2. Trimestralmente il funzionario responsabile dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione illustrativa alla Giunta Comunale in ordine all'andamento del servizio, dalla quale emerga:
   - la tempestività dei versamenti al Comune;
   - la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
   - il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

CAPO IV

Altre disposizioni per la gestione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (artt. 6 - 7 - 8 - 9 del D.M. delle Finanze 26/04/1994 - G.U. n° 130/94)

ART. 47

GESTIONE CONTABILE, ISTITUZIONE DEI REGISTRI E TENUTA DEI DOCUMENTI

1. Per la gestione contabile della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche il comune o il concessionario deve istituire i seguenti documenti):
   a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Generale, da usare per i rimborsi di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. n° 507/93, nonché per ogni altro rimborso di imposta e di diritto, che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente e alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti nonché i dati identificativi della relativa attestazione di versamento in conto corrente postale o della bolletta d'incasso;
   b) un elenco dei contribuenti che richiedono l'occupazione sia permanente che temporanea, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento o della relativa bolletta;
   c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la identificazione del loro iter procedurale:
      - data di notifica
      - data dell'eventuale pagamento
      - estremi del provvedimento di sospensione se concessa
      - iscrizione nel ruolo
      - estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado
   d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal Segretario Generale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere annotati in rosso;
   e) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal Segretario Generale, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da usare per le occupazioni temporanee di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 507/93, non connesse ad alcun previo atto d'autorizzazione. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:
      - del nominativo del contribuente
      - della causale del pagamento (durata e superficie dell'occupazione);
      - della somma pagata distinta nelle sue componenti
      - della firma dell'incaricato alla riscossione;
   f) un registro di carico e scarico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e) preventivamente vidimato dal Segretario Generale sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima e dell'ultima bolletta di ciascun bollettario.

2. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

3. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

ART. 48

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Oltre ai documenti previsti dal precedente articolo, il comune o il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:
   a) denunce presentate dai contribuenti a norma dell' art. 50 del del D.Lgs. n° 507/93;
   b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 507/93 riferiti alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
   c) situazione dei versamenti effettuati al comune da parte del concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale, nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 507/93.

2. Entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui alla lettera c) del precedente comma il concessionario deve compilare, in duplice copia, situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi, numeri di blocco) ed il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia deve essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 507/93, al comune, la seconda copia viene tenuta presso ogni gestione per l'esibizione a richiesta degli organi competenti di controllo.

3. Il Comune o il concessionario devono trasmettere alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro il 31 marzo d'ogni anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri con annotati, in caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.

4. La documentazione di cui agli articoli precedenti devono essere conservati presso la singola gestione a disposizione dell'amministrazione comunale interessata e degli organi competenti per il controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

5. Nelle gestioni dirette, detti documenti devono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Sanzioni

ART. 49

Sanzioni tributarie

<Abrogato>

Si rimanda a quanto disposto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

ART. 50

RIMBORSI

1. Il Comune non procede a rimborsi di imposta per importi fino alla concorrenza di € 16,00 al lordo di eventuali sanzioni ed interessi.

2. Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 5 anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale della/e ricevuta/e del versamento. L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 180 (centoottanta) giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi al Tasso Legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alle istanze di rimborso presentate a partire dal giorno 01/01/2007 ed ai rapporti d'imposta pendenti alla medesima data.

ART. 51

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Oltre alle soprattasse previste dal precedente art. 49, vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   - per le violazioni dell'art. 6 primo comma del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di Lire 150.000 e massima di Lire 1.000.000;

- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di Lire 50.000 e massima di Lire 500.000.

2. Sono applicabili le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981, n° 689.

ART. 52

INTERESSI

<Abrogato>

Si rimanda a quanto disposto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

ART. 53

CONTRIBUENTI MOROSI - RISCOSSIONE COATTIVA

1. A carico dei contribuenti morosi, si procederà alla riscossione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitù pubblica, in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (art. 68 DPR 28.1.88 n. 43 - art. 2752 del Codice Civile).

2. Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 54

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprie ordinanze per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabile un congruo termine per provvedervi.

2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ART. 55

1. Ravvedimento operoso

<Abrogato>

Si rimanda a quanto disposto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

CAPO II
Contenzioso

ART. 56

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

ART. 57

PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III
Disposizioni finali e transitorie

ART. 58

TRASPARENZA DEGLI ATTI E PRINCIPIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile della gestione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, per la semplificazione degli atti connessi alla predetta gestione, deve ottemperare alle norme previste dalla Legge 7/08/1990, n° 241 ed ai decreti di attuazione emessi per affetto dell'anzidetta legge nonché a quelle che prevedono semplificazioni per le procedure amministrative.

2. Nell'esercizio della gestione, il funzionario può applicare i principi connessi all'autotutela. In tale contesto può chiedere autocertificazioni, dichiarazioni, fidejussioni, manleve e quant'altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazione, di rimborso e simili, senza correre il rischio del danno patrimoniale anche per il Comune.

ART. 59

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e/o incompatibili con il presente regolamento, che avrà piena attuazione dopo la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. E' abrogato il regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale n° 86 del 21/07/1988

3. <Abrogato>

4. <Abrogato>

5. Per l'utilizzo di aree appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, escluse dal campo di applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si fa riferimento a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 695 del 18/07/1995.

ALLEGATI

(A)

<ABROGATO>

(B)

ELENCO DELLE LOCALITÀ, VIE, PIAZZE ED ALTRE AREE DI CIRCOLAZIONE CLASSIFICATE IN DUE CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(ART. 42 COMMA 3, D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 MODIFICATO CON D.LGS. 28 DICEMBRE 1993, N° 566)

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 205 DEL 7/03/1995 -

Fanno parte della **1° categoria** le località delimitate dalle seguenti vie e piazze:

ZONA SNIA

Piazza San Carlo Borromeo, p.zza Risorgimento via Magenta, via Lucania, via Sardegna, via Venaria Reale, via Friuli.

ZONA CAPOLUOGO

Via Naz. dei Giovi, via Calabria, via Molise, via Umbria, via Piemonte, via G. Rossini, via G. Puccini, via C. Battisti, via P. Mascagni, via Padre Boga, c.so Libertà via E. Cialdini, via Goito, via G. Frescobaldi, via S. Martino via G. Pascoli, via San Tommaso d'Aquino, via Solferino, via C. Monteverdi, via Villafranca, via P. F. Calvi, via Papa Giovanni XXIII, via Santo Stefano, via Don C. Gnocchi, via N. Copernico, via E. Torricelli, via A. Volta, via F. Gioia, via Aquileia, via Addolorata, via T. Tasso, via G. Padulli, via G. Parini, via B. Luini, via A. Fogazzaro, via C. Porta, via F. Borromeo, p.zza Superga, via A. De Gasperi, via N. Tommaseo, via Padre Alfani, c.so Roma, via G. Matteotti, via Cardinal A. C. Ferrari, via L. da Vinci, p.zza XXV Aprile, via Raffaello Sanzio, p.zza Napoli, via Dante Alighieri, v.lo della Rosa, p.zza Mons. A. Arrigoni, via S. Pellico, via Madre G. Comensoli, via Piozzi, via Curti Lupi, p.zza V. Veneto, via Torrazzo, via R. Cozzi, p.zza Arese, via L. Cerati, p.zza Duca d'Aosta, via Duca d'Aosta, via A. Strada, via G. Berchet, via Lecco, via Como, via della Liberazione, via San Giuseppe, via G. Verdi, via Ronzoni Giuliana, via Ronzoni Giuseppe, via Borromeo, via Sant'Antonio, via N. Sauro, via IV Novembre, p.zza Borromeo, via C. Cantù, via Novara, via San Carlo, via San Francesco, via D. Chiesa, via F. Filzi, via E. Borromeo, via G. Garibaldi, via Piave, via Sant'Ambrogio, via Quarto, via F. Barbarossa, via A. da Giussano, via Caprera.

ZONA BINZAGO

Via dell'Assunzione, via Conciliazione, p.zza della Vittoria, via G. Borsi, p.zza Gorizia, via Costantino I, via Giotto, via S. Botticelli, via Tintoretto, via Caravaggio, via M. Buonarroti, via Santa Maria, via San Vincenzo, via Contessa Giulini, via Redipuglia, via Milano, via C. B. Cavour, via Santuario, p.zza Don A. Borghi, via G. Agnesi, Tangenziale Sud, via Col di Tenda, via Trieste, via Col di Lana, via A. Manzoni, via Don G. Bosco, via Bainsizza, via Livenza, via G. B. Tiepolo, via san Domenico Savio, via Isonzo, via Tagliamento, via Montello, via C. Cattaneo, v.le Indipendenza, v.le Rimembranze, via F. Cavallotti, via G. D. Romagnosi, via G.

Bonomelli, via G. Leopardi, via F. Crispi, via A. Rosmini, via Q. Sella, via Sant'Eurosia, via Monviso, via Valgardena via E. Fermi, via Immacolata, via A. Meucci.

ZONA CASCINA GAETA

Via Val Camonica, via Monte Zebio, via San Luigi, via Santa Lucia, via Santa M. Goretti, via A. Sciesa, via Monte S. Primo.

ZONA MOLINELLO

Via G. De'Medici, via Goffredo da Buglione, via Serraglio, via Sant'Agostino, via Matera, via Stelvio, via Monte Rosa, via Barrucana, P.zza Monte Bianco, via Monte Resegone, via San Marco, via Monte S. Primo, via Montecassino, via Molino Arese, via Moncenisio, via Verbano, via Iseo, via Albano, via Trento, via Po, via per Desio.

ZONA CASSINA SAVINA

Via Don L. Viganò, via F.lli Kennedy, via A. Cantore, via San Bernardo, p.zza Acquedotto, via A. Diaz, via Martiri di Belfiore, v.lo della Tromba, via Don E. Tazzoli, p.zza della Chiesa, via L. Calastri, via C. Pasini, via Monte Pertica.

ZONA SUPERSTRADA MILANO/MEDA

Tutto il tratto che attraversa il territorio comunale.

ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Via San Benedetto, via G. Di Vittorio, via dei Mille, via del Lavoro, via Arti e mestieri, via G. Donghi, via Cooperazione, via Europa.

Le località delimitate dalle restanti vie o piazze del territorio comunale, sono da considerarsi classificate nella **2° categoria**;